



**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE
DEL NIDO D’INFANZIA “IL MANDORLO” DI MISANO ADRIATICO
PER GLI AA.EE. 2026/27 – 2027/28 – 2028/29 - 2029/30**

Progetto di servizio
(art 14 comma 12 D.Lgs. n. 36/2023 e Alleg. I.7)

Il presente documento costituisce l’elaborato progettuale di unico livello, previsto dall’art 14 comma 12 del D.Lgs. n. 36/2023 per le forniture e i servizi.

E’ allegato al presente progetto il Capitolato speciale d’appalto.

Progetto di gara

Il Comune di Misano Adriatico sta procedendo alla realizzazione di un nuovo Asilo Nido comunale realizzato con i fondi PNRR, di prossima apertura nella frazione Cella di Misano Adriatico.

L’Amministrazione comunale intende procedere all’affidamento della gestione del servizio mediante selezione di un operatore economico qualificato nei servizi per la prima infanzia classificati nella nomenclatura del sistema di classificazione unico per gli appalti pubblici al CPV 80110000-8 – Istruzione prescolastica.

N.B.: Trattandosi di struttura di nuova realizzazione, condizione fondamentale per l’avvio del servizio è la definitiva conclusione dei lavori edili, delle conseguenti operazioni di collaudo, il completamento dell’allestimento interno ed esterno e l’acquisto degli arredi; pertanto l’avvio del servizio, previsto nel mese di gennaio 2027, potrà subire slittamenti. In tale eventualità, ed in generale in caso di prestazioni di servizio di durata inferiore a quella prevista per obiettive esigenze sopravvenute sia in fase di avvio sia in fase di svolgimento, l’aggiudicatario non potrà avanzare alcuna richiesta risarcitoria di nessun genere, neanche di mancato utile, né potrà ricorrere alla risoluzione del contratto.

La scelta di esternalizzare il servizio è dettata dalla mancanza totale, nell’organico comunale di personale educativo in grado di svolgere il servizio.

1. CONTESTO TERRITORIALE DOVE E’ UBICATO IL SERVIZIO

Misano Adriatico è una città di 14195 abitanti (al 31/12/2025), posta sul litorale adriatico della Regione Emilia Romagna.

Nel territorio comunale è presente un nido d’infanzia comunale a gestione diretta che attualmente ospita n. 76 bambini/e ed è ubicato a Misano Adriatico in Via Don Lorenzo Milani n. 6, che garantisce tuttavia un livello di copertura del servizio inferiore al 33% della popolazione in età 3-36 mesi.

L’Amministrazione comunale al fine del potenziamento dei posti bambino di nido d’infanzia, onde ottemperare agli obiettivi di servizio ex art 1, comma 172, Legge n. 234/2021 (legge di Bilancio 2022) ed in particolare al fine del raggiungimento nel 2027 di un tasso di copertura del 33% calcolato sulla popolazione residente nella fascia di età da 3 a 36 mesi, ha aderito all’Avviso del Ministero dell’Istruzione e del Merito – Unità di Missione per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Bando prot. n. 121172 del 11 luglio 2025.

Grazie ai finanziamenti ottenuti è in corso di ultimazione una nuova struttura, sita in località Cella,

frazione di Misano Adriatico, in Via Copernico n. 6.

La nuova struttura ha una capienza di 36 posti bambino suddivisi in due sezioni; il servizio è rivolto ai bambini e bambine dai 12 ai 36 mesi di età.

L'Amministrazione comunale non garantisce la copertura di tutti i posti indicati; qualora il numero degli iscritti al servizio sia inferiore al numero massimo dei posti "convenzionati" (36) i restanti posti saranno messi a disposizione del gestore per la gestione con rapporto continuativo privato.

In tale eventualità, il corrispettivo che sarà dovuto dall'appaltatore per l'utilizzo dell'immobile a fini privati (calcolato su una stima di 6 utenti per 10,5 mensilità) è di € 5.670,00= iva esclusa.

A1) Elementi identificativi dell'appalto

L'affidamento ha natura di appalto di servizi.

L'attività oggetto di affidamento è riferibile al CPV 80110000-8 – "Servizi di istruzione prescolastica" codice ATECO: 88.91.00

La gara si svolgerà mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023 e sarà aggiudicata in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

La gara verrà esperita utilizzando la piattaforma *TuttoGare* piattaforma di approvvigionamento digitale certificata in uso presso l'Amministrazione comunale.

Il servizio oggetto della presente procedura è soggetto ad un particolare regime di affidamento, il c.d. "**regime alleggerito**" (di cui agli artt. 127 e 128 del D.Lgs. n. 36/2023) applicabile ai servizi sociali e ad altri servizi specifici elencati nell'Allegato XIV alla Direttiva 2014/24/EU del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014.

Preliminarmente è stata verificata l'eventuale presenza di convenzioni attive presso le Centrali di Committenza e si è accertato che non risultano attive convenzioni presso la centrale regionale di Intercent-ER, né presso Consip.

E' indicato, ai sensi dell'art. 11 comma 2 del D.Lgs. 36/2023, quale Contratto Collettivo Nazionale di lavoro applicabile al personale dipendente impiegato nel presente appalto il CCNL 2023-2025 per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale, educativo e di inserimento lavorativo - **CNEL T151**, le cui tabelle ministeriali sono state approvate con Decreto Direttoriale n. 30 del 14 giugno 2024 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. L'appalto impiega le qualifiche B1, D2 e E1.

Il calcolo del costo della manodopera è stato effettuato considerando il predetto tabellare a regime e la dotazione di personale necessario a garantire costantemente il rispetto dei parametri stabiliti dalla L.R. n. 19/2016 e dalla relativa direttiva attuativa in termini di rapporto educatori/bambini.

A2) Immobile sede del servizio

Il Comune, quale ente concedente l'immobile, è chiamato a dar conto delle scelte correlate alla gestione amministrativa e contabile del rapporto concessorio e deve pertanto motivarle. In generale, la gestione dei beni pubblici deve avere luogo in un'ottica volta ad assicurarne la redditività e lo sfruttamento economico: è stato infatti affermato che, in linea di principio, la cessione gratuita di un immobile *comunale non possa considerarsi una modalità tipica di valorizzazione del patrimonio proprio perché "non reca alcuna entrata all'Ente e costituisce un utilizzo non coerente con le finalità del bene, ma addirittura una fonte di depauperamento e, dunque, di danno patrimoniale per l'Ente"* (Sez. controllo Veneto, delibera n. 33/2009/PAR).

Tanto premesso per quanto attiene alla generalità dei casi, la giurisprudenza contabile ammette eccezioni al principio di redditività del bene pubblico solo laddove venga perseguito un interesse pubblico di rango equivalente o superiore rispetto a quello che viene perseguito mediante lo sfruttamento economico del bene stesso (cfr. Sez. controllo Veneto, delibera n. 716/2012/PAR).

Depongono in tal senso una pluralità di indici normativi tra cui, ad esempio, l'art. 32, comma 8 della L. n. 724/1994 (con riferimento alla destinazione agli "scopi sociali" dei beni patrimoniali e demaniali) e gli artt. 70 ss. del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo settore).

Nel caso in oggetto, l'interesse pubblico di rango equivalente è costituito dal promuovere, in favore delle famiglie, l'accesso a servizi educativi per la prima infanzia di qualità a prezzi sostenibili.

In un'ottica di bilanciamento degli interessi, per la quota parte di servizio data in appalto - che costituisce la prevalenza del sinallagma contrattuale - la mancata produzione del reddito da parte dell'immobile in oggetto è compensata dalla valorizzazione di un altro bene ugualmente rilevante che trova il suo riconoscimento e fondamento nell'art. 37 della Costituzione (cfr. Sez. controllo Veneto, Delibera n. 716/2012/PAR).

Oltre alle considerazioni suesposte, l'orientamento della giurisprudenza contabile suggerisce di verificare le modalità concrete con le quali viene svolta l'attività che coinvolge l'utilizzo del bene pubblico messo a disposizione, alla stessa stregua del parametro che viene utilizzato, ad esempio, per valutare il carattere economico o meno dei servizi pubblici locali (così ancora una volta Del. n. Veneto/716/2012/PAR cit.). Detta valutazione deve tenere in considerazione gli oneri posti a carico del concessionario e quant'altro necessario a mantenere la funzionalità dell'immobile (V. in proposito anche Sez. controllo Lombardia Del n. 251/2024/PAR).

A tal proposito - in relazione alla possibilità di utilizzo dell'immobile a fini privatistici per la quota parte di posti lasciati a gestione privata a favore del Gestore, seppur in numero considerevolmente inferiore rispetto ai posti cd. "convenzionati" - dall'analisi economica che considera proventi e costi di gestione del nido d'infanzia, si evince che la gestione del nido al solo prezzo fissato a base di gara non garantirebbe un'effettiva valorizzazione dell'immobile comunale. Ragione per cui si ritiene opportuno, in luogo del ben più oneroso canone di mercato funzionale all'utilizzo dell'immobile, valorizzarne, a favore dell'interesse pubblico e della stazione appaltante stessa, un canone concessorio forfettario calcolato considerando un emolumento ad utente pari a € 90,00, al fine di consentirne l'utilizzo da parte del privato.

Si specifica che il costo unitario a bambino non verrà riproporzionato alla tipologia del servizio erogato dal gestore e che detto emolumento, previsto a partire dall'anno 2027, sarà soggetto a revisione prezzi, conformemente alle disposizioni del capitolato speciale relative al suddetto istituto.

2) IMPORTO DEL SERVIZIO A BASE D'ASTA

L'importo del servizio posto a base di gara è pari a **€ 1.060.290,00**= iva esclusa, calcolato sul criterio del costo medio del servizio per ciascun posto bambino a tempo pieno al mese che è determinato in € 765,00 iva esclusa.

Non sono previsti oneri per la sicurezza ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i, in quanto non si ravvisano interferenze che possano comportare dei rischi riconducibili alla normativa sopra citata, pertanto non si è proceduto alla redazione del DUVRI.

L'importo a base di gara comprende i costi della manodopera che la Stazione appaltante ha stimato pari ad € 933.055,20, pari all'88% dell'ammontare complessivo a base d'asta. Il costo della manodopera è stato calcolato sulla base delle tabelle del costo medio orario del lavoro relative al CCNL per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo del 28 marzo 2019, come rinnovato con intesa del 26 gennaio 2024, sottoscritto da una parte da CONFCOOPERATIVE-FEDERSOLIDARIETA', LEGACOOPSOCIALI, AGCI-SOLIDARIETA' e dall'altra parte FP-CGIL, FISASCAT-CISL, FPS-CISL, UIL-FPL e UILTUCS, codice **CNEL: T151**, denominato "CCNL per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo", individuato quale CCNL maggiormente rappresentativo con Decreto direttoriale n. 30 del 14 giugno 2024 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Per la stima del servizio a base d'asta sono state previste le seguenti voci relative alla gestione del nido d'infanzia per gli aa.ee. 2026/2027 – 2027/2028 – 2028/2029 - 2029/2030, per la durata (riferita a ciascun anno educativo) di 10 mesi e mezzo (dal 15 settembre al 31 luglio di ciascun anno educativo), salvo il primo, l'a.e. 2026/27 dal 01/01/2027, per nr 36 utenti a tempo pieno:

- a) costo del personale;
- b) costi diretti e costi generali, compreso l'utile d'impresa
- c) costi aggiuntivi come da capitolato speciale di appalto

L'appalto sarà remunerato "a misura", in considerazione della natura del servizio oggetto di affidamento e delle sue caratteristiche di variabilità nel tempo.

In considerazione del fatto che il prezzo è calcolato sulla base del reale consumo del servizio, l'appalto è escluso dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art 125, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. riferite alle anticipazioni.

3) MANCATA SUDDIVISIONE IN LOTTI

La gara è in unico lotto ai sensi dell'art 58 per le seguenti motivazioni:

- uniformità di servizio
- garanzia di miglior risultato atteso
- necessità di coordinamento delle varie attività, facenti parte di un unico servizio a beneficio degli utenti;
- utilizzo di un'unica struttura, che rende semplicemente impossibile un utilizzo frazionato
- possibilità di riduzione dei costi e di economie di scala.

In definitiva, l'appalto è costituito da un unico lotto poiché trattasi di servizio afferente alla gestione di un'unica struttura, la cui gestione unitaria consente un miglior controllo delle attività rese, una semplificazione dei processi e delle procedure e conseguentemente il raggiungimento di una maggiore soddisfazione complessiva del servizio.

4) INDICAZIONI E DISPOSIZIONI PER LA STESURA DEI DOCUMENTI INERENTI ALLA SICUREZZA DI CUI ALL'ART 26 COMMA 3 DEL D.LGS. N. 81 DEL 2008

In applicazione del D.Lgs. n. 81/2008, l'Appaltatore mette in campo tutte le misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto e cura gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, compresa ogni azione volta ad eliminare i rischi dovuti alle eventuali interferenze tra i lavoratori dei diversi soggetti che possono essere coinvolti nel servizio.

In particolare:

1. L'affidatario è tenuto ad elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi e provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri dell'attività svolta;
2. l'affidatario è tenuto a garantire il pieno rispetto della vigente normativa in materia di prevenzione, protezione e sicurezza sul luogo di lavoro, per quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., prestando particolare attenzione alla specificità del servizio oggetto dell'appalto;
3. l'affidatario, nella persona del Legale Rappresentante, ha la funzione e la qualifica di datore di lavoro del personale che utilizzerà ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 81/2008, dovrà adottare tutte le misure necessarie previste dall'articolo 26 (Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione), senza che alcuna carenza o mancanza possa essere addebitata all'Amministrazione comunale a qualsiasi titolo;

4. l'affidatario è tenuto a:

- informare e formare adeguatamente il proprio personale relativamente alla gestione delle emergenze, nonché sui rischi specifici esistenti negli ambienti e nei mezzi in cui è destinato ad operare e sull'utilizzo in sicurezza delle attrezzature e dei mezzi utilizzati nel servizio;
- sostituire gli operatori in servizio, ove necessario, con personale in possesso di un grado di formazione non inferiore a quello degli operatori sostituiti;
- organizzare la gestione delle emergenze e provvedere alle nomine ed alla relativa formazione dei responsabili e degli addetti alle emergenze;
- garantire nel servizio la presenza costante di almeno un coordinatore dell'emergenza, nonché dei responsabili del primo soccorso e dell'antincendio;
- comunicare i nominativi dei responsabili della sicurezza;
- dotare il proprio personale dei necessari dispositivi di protezione individuale, in quantità e qualità adatta alle esigenze;
- predisporre il "Piano di evacuazione" ed il "Piano di emergenza".

5) PROSPETTO ECONOMICO DEGLI ONERI COMPLESSIVI NECESSARI PER L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO

Importo del servizio per 4 anni (corrispondenti agli aa.ee. 2026/27 – 2027/28 – 2028/29 – 2029/30) a base d'asta	€ 1.060.290,00=
Di cui oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso	€ 0,00
Eventuale estensione del servizio (quinto d'obbligo) ex art. 120 c 9	€ 212.058,00=
Proroga contrattuale fino ad un massimo di tre anni (corrispondenti agli aa.ee. 2030/31 – 2031/32 - 2032/33)	€ 867.510,00=
Eventuale estensione del servizio (quinto d'obbligo) ex art. 120 c 9 durante il periodo di proroga contrattuale	€ 173.502,00=
A) Valore stimato dell'appalto (ex art 14 c. 4) Riferimento CIG	€ 2.313.360,00=
B) Somme a disposizione	
Somme per imprevisti/revisione prezzi ex art 60 D.Lgs. 36/2023	€ 56.015,00=
Iva 5% per i primi quattro anni educativi	€ 53.014,50=
Iva 5% per il periodo di proroga contrattuale	€ 43.375,50=
Contributo ANAC	€ 660,00

Fondo incentivante ex art 45 D.Lgs. 36/2023	€ 18.024,93
Totale somme a disposizione	€ 171.089,93=
<i>Importo totale dell'intervento (A+B)</i>	€ 2.484.449,93=

6) CAPITOLATO SPECIALE

Per la declinazione delle puntuali modalità di gestione si rimanda al capitolato speciale descrittivo e prestazionale, allegato al presente documento.

IL R.U.P.
Dott.ssa Roberta Gennari